



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

SERVIZIO CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA
ammincontabile.prefsa@pec.interno.it

**PROCEDIMENTO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE DERIVANTI DA
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI E SFAVOREVOLI NEI
CONFRONTI DELLA PREFETTURA DI SALERNO**

- LINEE GUIDA -

Questa Prefettura-UTG, al fine di semplificare, razionalizzare e velocizzare il procedimento di rimborso delle spese di lite nei casi di soccombenza, ha formulato le presenti linee guida contenenti le indicazioni circa le modalità da seguire per l'inoltro delle richieste di rimborso nonché la modulistica da utilizzare.

1. MODALITÀ INOLTRO RICHIESTA RIMBORSO	3
2. MODULISTICA	3
3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL RIMBORSO E MODULISTICA	4
3.1 Soggetti difesi in proprio (<i>modello n. 1</i>)	4
3.2 Soggetti difesi da legale (<i>modello n. 2/n. 3</i>)	4
3.3 Soggetti difesi da un legale nominato distrattario (<i>modello n. 4</i>)	4
3.4 Legale difensore di sé medesimo (<i>modello n. 5</i>)	4
4. QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO	4
4.1 Compensi	4
4.2 Spese Generali	4
4.3 Altre spese	5
4.4 CPA (Cassa Previdenza Avvocati)	5
4.5 Anticipazioni	5
4.6 IVA	5
4.7 Spese successive alla sentenza	5
4.8 Ritenuta d'acconto	5
5. PRECETTO	5
6. PATROCINIO LEGALE CON SPESE A CARICO DELLO STATO	6
7. CTU	6
8. MODALITÀ EFFETTUAZIONE RIMBORSO	6
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6

1. MODALITÀ INOLTRO RICHIESTA RIMBORSO

La richiesta di rimborso delle spese di lite dovrà pervenire a questa Prefettura all'indirizzo protocollo.prefsa@pec.interno.it, utilizzando il modello appropriato, completa degli allegati necessari indicati in ciascun modello, tra cui la sentenza con attestazione di conformità all'originale (anche firmata digitalmente) e l'indicazione analitica - tramite notula proforma o fattura - delle diverse voci ricomprese nel totale da liquidare (onorari, iva, CPA, eventuali altri spese da rimborsare), oltre che dell'indicazione del regime fiscale adottato dal difensore.

L'invio di tali dati snellerà i controlli e permetterà di evitare richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, conseguendone, naturalmente, un più rapido pagamento.

L'invio della PEC è sufficiente a perfezionare la notifica e quindi ad avviare la pratica di pagamento, non essendo necessaria l'ulteriore notifica cartacea: la doppia notificazione, anzi, crea una duplicazione delle pratiche amministrative con ovvio rallentamento della procedura di liquidazione.

Per velocizzare ulteriormente le operazioni di protocollazione e avvio del procedimento, si richiede che **l'oggetto della PEC** di trasmissione inizi con le seguenti diciture, al fine di identificare con esattezza il tipo di atto:

- **GWALS LIQUIDAZIONE SENT;**
- **GWAPR PRECETTO**
- **GWAPI PIGNORAMENTO**

facendo poi seguire il numero della sentenza di riferimento, il nome e il cognome della parte e la materia tra quelle indicate nella modulistica allegata.

Si propongono di seguito alcuni esempi:

- GWALS LIQUIDAZIONE SENT. N. 0000/0000 GDP ROMA - MARIO ROSSI - CDS
- GWALS LIQUIDAZIONE SENT. N. 0000/0000 TRIB CIVITAVECCHIA - MARIO ROSSI - CONTRATTI
- GWAPR PRECETTO SENT. N. 0000/0000 TRIB VELLETRI - MARIO ROSSI -ASSEGNI
- GWAPI PIGNORAMENTO SENT. N.0000/0000 GDP TIVOLI - MARIO ROSSI – PATENTI

Tali indicazioni velocizzeranno di molto i tempi di pagamento, permettendo l'immediata assegnazione della pratica all'area amministrativa competente per la liquidazione.

Si prega di prestare attenzione alle irregolarità del provvedimento, tra le quali le più comuni riscontrate sono: mancata o errata indicazione del numero del verbale o dell'ordinanza oggetto di opposizione; indicazione errata della parte ricorrente o dell'Amministrazione resistente.

In tali casi, si dovrà procedere con ricorso per la correzione dell'errore materiale (artt. 287 e 288 c.p.c.) presso l'autorità giudiziaria.

2. MODULISTICA

L'uso della modulistica, per ogni modalità di notifica, come l'indicazione dell'oggetto della PEC indicato sopra, permetterà una celere trattazione del procedimento di liquidazione da parte degli uffici di questa Prefettura, recependo immediatamente tutti i dati necessari per procedere alla liquidazione.

Si riepilogano e si allegano di seguito i modelli da utilizzare, diversi a seconda del soggetto richiedente e della casistica.

- MODELLO N. 1 - soggetti difesi in proprio;
- MODELLO N. 2 - soggetti difesi da un legale - richiesta presentata dalla parte vittoriosa;
- MODELLO N. 3 - soggetti difesi da un legale - richiesta presentata dal legale difensore;
- MODELLO N. 4 - soggetti difesi da legale nominato antistatario;
- MODELLO N. 5 - legale difeso in proprio;

L'istanza dovrà sempre essere corredata: dal provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria contenente la condanna al rimborso delle spese di soccombenza, con attestazione di conformità all'originale; dal documento di identità dell'istante (non necessario nel caso in cui l'istanza è firmata digitalmente - cfr. sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato); dalla notula proforma o fattura con indicazione analitica delle diverse voci da liquidare. Costituiscono invece allegati eventuali quelli descritti nei paragrafi successivi e necessari solo qualora si richieda il rimborso di spese dovute diverse da quelle liquidate dal giudice.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL RIMBORSO E MODULISTICA

I soggetti legittimati alla richiesta di rimborso delle spese oggetto delle presenti linee guida sono le persone fisiche e giuridiche (o i rispettivi legali difensori) destinatarie di provvedimenti esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria, con condanna al rimborso delle spese di lite a carico della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno. In particolare:

3.1 Soggetti difesi in proprio (modello n. 1)

Persone fisiche o giuridiche che non si avvalgono di un legale, ma si difendono personalmente nei casi previsti dall'ordinamento. Tali soggetti possono richiedere solo il rimborso delle spese sostenute come liquidate dal giudice o spettanti per legge (es. Contributo Unificato, Anticipazioni).

3.2 Soggetti difesi da legale (modello n. 2/n. 3)

Persone fisiche o giuridiche che si avvalgono, per la propria difesa, di un legale.

La richiesta potrà essere presentata:

- a. dalla parte vittoriosa (modello n. 2);
- b. dal legale difensore (modello n. 3).

In entrambi i casi il rimborso sarà effettuato a favore della parte vittoriosa nei confronti della quale il legale dovrà emettere la fattura.

3.3 Soggetti difesi da un legale nominato antistatario (modello n. 4)

Antistatario è il legale difensore che - avendo assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio - abbia chiesto ed ottenuto dal Giudice, nella sentenza di condanna alle spese, la distrazione in favore suo e degli altri eventuali difensori degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato, ai sensi dell' art. 93 c.p.c.. In caso di distrazione, l'avvocato dovrà comunque emettere fattura nei confronti del proprio cliente evidenziando che il pagamento avverrà o è avvenuto ad opera della Prefettura soccombente.

3.4 Legale difensore di se medesimo (modello n. 5)

Legale che ai sensi dell'art. 86 c.p.c. si difende in proprio. A quest'ultimo spettano i compensi come liquidati dal giudice oltre alle spese generali e al CPA mentre non è dovuta l'IVA. In questo caso infatti, trattandosi di un'ipotesi di autoconsumo fuori ambito IVA, non vi è alcun obbligo di fatturazione fermo restando l'onere di emettere quietanza per le somme ricevute (cfr. parere di risposta all'interpello n. 914-47/2016 del 10 marzo 2016 dell'Agenzia dell'Entrate).

4. QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO

Come noto le spese di lite seguono, di regola, il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese, liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice può escludere alcune delle spese sostenute dalla parte vittoriosa o dal suo legale qualora ritenute eccessive o superflue.

Si indicano di seguito le voci che possono essere oggetto di richiesta di rimborso:

4.1 Compensi

Il rimborso è pari all'importo liquidato dal giudice a titolo di compenso professionale, in conformità al Decreto Ministeriale 55/2014 e ss.mm.ii.

4.2 Spese Generali

Il rimborso spettante ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. del 2/4/2014, è pari di regola al 15% della somma liquidata dal giudice a titolo di compenso.

4.3 Altre spese

Le spese sostenute dall'avvocato in nome proprio, ma per conto del cliente, inerenti la causa possono essere oggetto di rimborso se liquidate dal giudice in sentenza.

4.4 CPA (Cassa Previdenza Avvocati)

È la quota dei contributi previdenziali dell'avvocato a carico del cliente.

Il rimborso sarà calcolato nella misura del 4% su compensi, spese generali ed eventuali altre spese diverse dalle anticipazioni.

4.5 Anticipazioni

Sono le somme dovute a titolo di rimborso per le anticipazioni fatte dal legale in nome e per conto dell'assistito, regolarmente documentate e liquidate dal giudice.

Si tratta per lo più di esborsi per il pagamento del Contributo Unificato, per imposte di bollo etc.

Con riferimento al **contributo unificato**, si precisa che, qualora il Giudice non l'avesse liquidato, la parte vittoriosa potrà comunque chiederne il rimborso allegando all'istanza copia del versamento effettuato (Cass.Civ., sez. VI-3 n. 2691 del 10/02/2016).

Le anticipazioni non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 comma 3 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.

4.6 IVA

Si potrà chiedere il rimborso dell'IVA nel caso in cui la parte vittoriosa non sia titolare di Partita IVA o, pur essendolo, la vertenza non sia inerente la sua attività d'impresa, arte o professione. Al ricorrere di tali condizioni, infatti, la parte vittoriosa non ha titolo ad effettuare la rivalsa ex art. 19 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii. e dunque l'imposta sarà rimborsata dalla Prefettura-UTG soccombente.

L'imposta non è inoltre dovuta, e dunque non è rimborsabile, nei seguenti casi:

- a. legale difensore in regime forfettario (*art.1, comma 58, Legge 190/2014*);
- b. legale difensore di se medesimo;
- c. soggetto difeso in proprio.

La base imponibile per il calcolo dell'Imposta, se dovuta, è la somma degli importi di cui ai punti precedenti escludendo le anticipazioni.

4.7 Ritenuta d'acconto

È un obbligo posto a carico del cliente titolare di Partita IVA, in veste di sostituto d'imposta, nel caso in cui il suo legale difensore sia in regime fiscale ordinario. In particolare, in tal caso, il cliente dovrà versare all'Erario in "acconto tasse avvocato" il 20% calcolato sui compensi e sulle spese generali e consegnare apposita ricevuta al legale che porterà detta somma in detrazione dalle tasse in occasione dei suoi versamenti. Alla parte vittoriosa pertanto sarà rimborsato l'importo comprensivo della somma da versare a titolo di ritenuta.

Nel caso di distrazione delle spese o nel caso di legale difensore di se medesimo, purché l'avvocato sia in regime ordinario, sarà la Prefettura, in veste di sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73, a versare la ritenuta d'acconto e all'avvocato verrà rimborsato l'importo al netto della citata ritenuta. La ritenuta d'acconto non si applica invece nel caso in cui l'avvocato si avvalga del regime fiscale agevolato ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

5. PRECETTO

Secondo l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ss.mm.ii., le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici hanno un termine di **120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali** (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro¹. I 120 giorni decorrono dalla notificazione del titolo esecutivo.

Prima di tale termine, in base all'espresso divieto di cui al secondo comma della suindicata disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precetto. Pertanto, **a pena di nullità la notifica del precetto a questa Prefettura-UTG non potrà avvenire prima dello spirare del termine dilatorio di 120 gg dalla notificazione del titolo esecutivo.**

Decorso tale termine senza che sia intervenuto il pagamento delle spese di soccombenza dovute si potrà procedere con la notifica dell'atto di precetto e, dunque, avviare, trascorsi inutilmente i dieci giorni fissati dall'art. 480 c.p.c., l'esecuzione forzata.

In tal caso alla Prefettura-UTG, parte soccombente, potrà essere richiesto il rimborso, oltre che delle spese di soccombenza, anche delle spese relative all'atto di precetto - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 - delle spese generali ex art. 2 del citato D.M., del CPA, dell'IVA se dovuta nonché delle ulteriori eventuali altre spese strettamente connesse con l'atto di precetto solo se assolutamente necessarie e documentate.

¹ Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito di controversie relative ad interventi e attività di protezione civile e all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali tale termine è elevato a 180 giorni (cfr. rispettivamente art. 27 comma 11 D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e art. 3 comma 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267).

6. PATROCINIO LEGALE CON SPESE A CARICO DELLO STATO

Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disciplina l'istituto dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato che consente all'attore di farsi assistere da un avvocato, alla sussistenza di determinati presupposti, senza dover pagare le spese di difesa e altre spese processuali.

Il rimborso delle spese al legale difensore, in questo caso, è a carico del Ministero della Giustizia e dovrà essere pertanto richiesto alla cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza.

7. CTU

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) è un ausilio previsto a favore del giudice ogni volta che ricorrano specifiche questioni tecniche che richiedono una puntuale cognizione di tipo tecnico. Essa è finalizzata ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano specifiche conoscenze. La nomina del CTU è un atto istruttorio discrezionale del giudice e può scaturire non solo dalla richiesta delle parti, ma anche da un'iniziativa dello stesso Giudice.

In considerazione della natura dell'incarico, e poiché il pagamento delle spettanze del CTU non è regolato in base al principio della soccombenza, l'ausiliario può richiedere l'intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio della solidarietà ex art. 1292 ss. c.c. anche se il giudice le pone *pro quota* a carico di ciascuna delle parti. Tale compenso deve comunque essere liquidato dal giudice e pertanto, ai fini del rimborso, dovrà essere trasmesso a questa Prefettura il provvedimento di liquidazione in parola.

8. MODALITÀ EFFETTUAZIONE RIMBORSO

La Prefettura di Salerno, effettuate le verifiche di competenza, procederà con la liquidazione e con il rimborso delle somme dovute.

Il pagamento potrà avvenire, a scelta dell'interessato, tramite:

- **Accredito in c/c bancario/postale**
- **Vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile**

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura-UTG di Salerno. I dati comunicati dagli istanti saranno trattati con la finalità primaria di valutare ed evadere correttamente le richieste di rimborso delle spese di lite di soccombenza. I dati potranno essere trattati anche per finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati personali non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni, Enti o Autorità esclusivamente per le finalità suindicate. Gli interessati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in parola.